



**COMUNEDIMASCALI**  
Città Metropolitana di Catania

**Regolamento Comunale**

**Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività  
imprenditoriali e di lavoro autonomo**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28 Dicembre 2018.

# INDICE

Art. 1 -	Principio generale
Art. 2 -	Ambito di applicazione e scopo del regolamento
Art. 3 -	Agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU)
Art. 4 -	Agevolazioni in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI)
Art. 5 -	Soggetti Beneficiari
Art. 6 -	Esclusioni
Art. 7 -	Attività di controllo
Art. 8 -	Tutela dei dati personali
Art. 9 -	Efficacia
Art. 10 -	Rinvio

**Articolo 1**  
**PRINCIPIO GENERALE**

1. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia e nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'erogazione di incentivi e/o agevolazioni a soggetti privati o ditte, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.
2. La concessione degli incentivi e/o agevolazioni è finalizzata:
  - a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo, dell'economia locale con particolare riguardo alle attività commerciali, artigianali e tradizionali;
  - alla tutela dell'interesse collettivo individuabile in un incremento del tessuto produttivo che comporta la crescita e la qualità dei servizi fruibili da tutti.

**Articolo 2**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina gli incentivi e/o agevolazioni sull'imposta municipale propria (IMU), sulla Tassa sui rifiuti (TARI) a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Mascali, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive.
2. Gli incentivi e/o agevolazioni consistono nella corresponsione di un contributo che tiene conto di oggettivi indicatori di costo per le nuove attività quali: l'Imposta Municipale Propria (IMU) e la Tassa sui rifiuti (TARI) e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti che costituiscono una nuova impresa o che apriranno una nuova unità locale nel territorio comunale nel periodo compreso tra l'anno 2019 e l'anno 2021 compreso. Tali incentivi e/o agevolazioni cessano di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a imposizione e a tassazione ordinaria a decorrere dall'anno d'imposta 2022. Per i produttori di vino da vitigno Nerello Mascalese e per i produttori di Fagiolino Mascalese le agevolazioni sono estese sino all'anno 2024.
3. Gli incentivi e/o agevolazioni sono estese nelle medesime forme del precedente comma anche per gli ampliamenti d'attività e sono applicabili meramente per la parte ampliata.

**Articolo 3**  
**AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"**

1. A seguito delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dal 1° gennaio 2013 è riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (7,60 per mille), prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011. Ha stabilito altresì, che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
2. A partire dal 1° gennaio 2013 e fino all'anno 2018 l'aliquota comunale per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari al 0,96 per cento (9,60 per mille) di cui lo 0,76 per cento (7,60 per mille) riservato allo Stato e lo 0,20 per cento (2,00 per mille) riservato al Comune di Mascali.
3. A partire dal 1° gennaio 2019 e per i successivi anni 2020/2021 di attività (2024 per casi particolari indicati all'art. 2 comma 2), decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono assoggettati alla sola aliquota standard dello 0,76 per cento (7,60 per mille) gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al

successivo articolo 5. A tali immobili, il comune di Mascali non applicherà, per il solo periodo come sopra determinato, l'aumento facoltativo previsto sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota standard, oggi aumento fissato allo 0,2 per cento (2,00 per mille).

4. A partire dal 1° gennaio 2019 e per i successivi anni 2020/2021 di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. è concessa una riduzione pari ad 1/3 di quanto corrisposto a titolo di IMU di spettanza comunale sugli immobili di proprietà e direttamente utilizzati per l'attività di impresa ad esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D in cui vige la riduzione di cui al punto 3. Tale contributo è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'accesso all'incentivo e/o agevolazione.
5. I soggetti che usufruiscono degli incentivi e/o agevolazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria (IMU). Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
6. L'incentivo e/o agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dall'inizio del quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

#### Articolo 4

##### AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI "TARI"

1. A partire dal 1° gennaio 2019 e per i successivi anni 2020/2021 di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sarà concesso un incentivo e/o agevolazione pari a:
  - 30% di quanto corrisposto a titolo di TARI, tanto nella parte fissa quanto nelle parte variabile della tariffa, sugli immobili occupati direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività ubicata sul territorio comunale da parte dei soggetti si cui al successivo articolo 5.
2. I soggetti che usufruiscono degli incentivi e/o agevolazioni di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa sui rifiuti (TARI). Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
3. L'incentivo e/o agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dall'inizio del quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

#### Articolo 5

##### SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono usufruire degli incentivi e/o agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi dell'IMU e della TARI che avvieranno una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianale, piccola media impresa, commerciale, turistica e di servizi) sul territorio comunale o che apriranno una nuova unità locale operativa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Sono escluse le attività commerciali al di sopra di mq. 300,00 di superficie coperta.
2. Sono oggetto delle sopradette agevolazioni le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali nelle quali gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costruzione:
  - D1 – Opifici;
  - D2 – Alberghi e pensioni;
  - D3 – Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili;
  - D7 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, escluse le attività commerciali al di sopra di 300 mq. che operano nella grande distribuzione;

C1 – Negozi e botteghe;

C2 – Magazzini e locali di deposito;

C3 – Laboratori di arti e mestieri;

A10 – Uffici e studi privati.

3. Le attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato al successivo articolo.
4. L'agevolazione IMU è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione.
5. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato l'attività produttiva dal 1° gennaio 2019 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta nel corso del triennio 2019/2021, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
6. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Mascali, nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.
7. I soggetti che intendono usufruire degli incentivi e/o agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle esenzioni stesse non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità tributaria (DURC).
8. L'impresa e/o azienda deve dimostrare che il 20% dei propri dipendenti devono essere residenti nel comune di Mascali.
9. Il soggetto che intende usufruire degli incentivi e/o agevolazioni di cui al presente Regolamento deve presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di Mascali, entro in termine perentorio di 60 giorni dall'inizio della nuova attività, pena l'esclusione, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, mediante il quale si attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e, di fatto, di cui al presente Regolamento.
10. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per poter fruire dei suddetti incentivi e/o agevolazioni, che dovrà essere esibita nei modi e nei termini richiesti, pena l'esclusione dalle agevolazioni stesse.
11. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia degli incentivi e/o agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali esenzioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.
12. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni, sono comunque, tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU e TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.
13. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni e che sono proprietari di altri immobili nel territorio del comune di Mascali adibiti ad uso diverso da quanto previsto dal presente Regolamento, (abitazioni, garage ed altro) devono essere in regola ai fini dell'IMU e della TARI, pena l'esclusione dalle presenti agevolazioni e/o incentivi.
14. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di IMU e TARI, sugli immobili contemplati nel presente Regolamento, da parte di contribuenti in possesso dei requisiti previsti.
15. L'incentivo e/o agevolazione verrà erogato a fronte del versamento di quanto dovuto per IMU e TARI.

## **Articolo 6 ESCLUSIONI**

1. Restano escluse dai presenti incentivi e/o agevolazioni le attività di cui all'articolo 2, che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi.
2. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giudica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.
3. Restano escluse, le attività come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della "novità" unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:
  - Acquisto o affitto d'azienda;
  - Successione o donazione di azienda;
  - Operazione di trasformazione;
  - Operazione di scissione e fusione d'azienda.
4. Sono comunque escluse dall'incentivo e/o agevolazione di cui al presente regolamento le seguenti attività:
  - compro oro o attività con finalità similari;
  - installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot - machines);
  - apertura sale V.L.T. (video . lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
  - vendita con "apparecchi/distributori automatici";
  - vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
  - vendita articoli/prodotti per soli adulti (sexy shop o similari).

## **Articolo 7 ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. L'Ufficio Tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti articoli.
2. Per poter usufruire degli incentivi e/o agevolazioni occorre che sussistono tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

## **Articolo 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune di Mascali garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 9 EFFICACIA**

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2019, a seguito di deliberazione dalla Giunta Comunale.

**Articolo 10**

**RINVIO**

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
-